

onini. Intanto si apre la discussione sull'articolo 10 della Commissione che leggo:

« La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore, non darà luogo alla esonerazione, od alla restituzione proporzionata del canone, se non duri per un tempo doppio di quello che era stato calcolato nello stabilire il canone stesso, e nel caso che la sospensione non fosse stata prevista, se non duri continuamente più di due mesi. »

Anche a questo articolo il deputato Antonini ha proposto il suo emendamento: conserverebbe le parole colle quali comincia l'articolo della Commissione sino a quelle *proporzionate del canone*, poi varierebbe in questo senso: « se non derivi da casi straordinari non preveduti all'atto della costituzione del canone stesso, e non duri continuamente più di quindici giorni.

« Questa compensazione sarà valutata sulla proporzione fra la durata della sospensione e la durata del lavoro prestabilita per ogni anno all'atto della costituzione del relativo canone. »

SELLA. Io proporrei che, come quel nuovo articolo che l'onorevole Antonini proponeva in aggiunta al 9, anche questo, 10, fosse rinviato alla Commissione, perchè evidentemente si tratta di materia analoga e di considerazioni dello stesso genere, e per conseguenza le difficoltà che il relatore proponeva al nuovo articolo proposto dall'onorevole Antonini sorgono anche per la nuova redazione di questo, e sarebbe quindi un nuovo perditempo alla Camera, qualora l'aggiunta o la nuova modificazione proposta non fosse previamente coordinata nel seno della Commissione.

PRESIDENTE. Propone dunque la sospensione anche dell'articolo 10?

SELLA. Sì.

PRESIDENTE. Sarà quindi sospesa anche la discussione dell'articolo 10, e passiamo all'11:

« Art. 11. Dove il Governo lo riconosca indispensabile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettivo incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute. »

Su quest'articolo 11 si è iscritto l'onorevole Plutino Agostino, il quale non è presente.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo 11, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti, che ne abbiano i mezzi, una cauzione ragguagliata al canone o alla tassa di un bimestre. »

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Io chiamo l'attenzione della Camera e della Commissione sopra il tenore di quest'articolo, perchè, nei termini coi quali è redatto, parmi non possa essere accettato.

Non può essere ammesso, perchè lascia in arbitrio del Governo di esigere o non esigere una cauzione;

non può essere ammesso perchè non indica alcun mezzo che abbia a servire di regola e norma allo stesso Governo, a cui debba attenersi per fare o no luogo alla cauzione.

La legge deve precludere il più possibile l'adito al potere esecutivo di sostituire sè alla legge, ed a tale scopo io senz'altro crederei che varrebbe assai meglio sostituire all'articolo 12 un'altra formola che indicherei così:

« Le norme per la cauzione a darsi dagli esercenti, saranno determinate con regolamento da approvarsi con decreto reale. »

CORRENTI. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cavallini d'inviare la sua proposta scritta.

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cavallini sono giustissime; se non che mi pare che egli sostituisca un arbitrio ad un altro; quindi io proporrei piuttosto che questo articolo duodecimo fosse così concepito: « L'amministrazione esigerà dagli esercenti » (togliendo via « che ne abbiano i mezzi ») « una cauzione ragguagliata al canone ed alla tassa di un bimestre. »

In tal modo non si mette più un arbitrio in luogo di un altro, e così resta cosa certa, cosa che è conforme del resto agli intendimenti della Commissione stessa.

In sostanza il mio emendamento ha due fini: il primo di rendere obbligatoria la cauzione, il secondo di esigerla da tutti, anche dai poco abbienti, che sono appunto quelli per i quali avvi maggior pericolo di perdita.

PRESIDENTE. Se vuole che questo emendamento sia posto ai voti, si compiaccia di scriverlo e di mandarlo al Seggio.

L'onorevole Cavallini all'articolo 12 vorrebbe sostituire il seguente:

« La norma per la cauzione degli esercenti verrà determinata dal regolamento da approvarsi con decreto reale. »

Dopo questo, conserva il suo emendamento l'onorevole Michelini?

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione ha ritirata la sua prima redazione, ed ha accettato invece l'emendamento Cavallini. Ora, io non vedo come si possa innestare il suo emendamento alla nuova redazione.

MICHELINI. Io riprendo quello della Commissione, sopprimendo le parole: « che ne abbiano i mezzi, » e dicendo *esigerà*, invece di *potrà esigere*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Michelini, il quale consiste nel ripigliare l'articolo della Commissione, variando però la parola *potrà* in quella di *esigerà*, e sopprimendo poi l'inciso, *che ne abbiano i mezzi*.

Chiedo prima se è appoggiato.